

Codice DB1413

D.D. 4 marzo 2011, n. 655

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 16/11 per realizzazione attraversamenti sul riale del Pozzo, sul rio Alfenza e sul rio della Ghendola nei Comuni di Trasquera e Crodo (VB) nell'ambito del progetto Itinerando, percorsi turistici nelle Valli Antigorio, Divedro e Formazza. Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette dell'Ossola - Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA - Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero -, con sede in Viale Pieri n° 27 – Varzo (Vb) alla realizzazione di N° 1 guado per l'attraversamento del Riale del Pozzo in Comune di Trasquera (Vb); N° 1 guado per l'attraversamento del Rio Alfenza in Comune di Crodo (Vb); N° 1 guado per l'attraversamento del Rio Ghendola in Comune di Crodo (Vb), , nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto definitivo approvato dall'Ente in emissione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 14 Febbraio 2011, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali redatti dal Dott. Geologo Alessandro Pirocchi, con Studio in Domodossola (Vb) alla Via Castellazzo n° 10, allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- Durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- I lavori in argomento, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore;
- Il Committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, trattandosi di opere realizzate dal Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero quale Ente strumentale della Regione Piemonte e, di pubblico interesse ai sensi dell'art.12 comma 9 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004, in pendenza del rilascio del provvedimento di concessione gratuita, che verrà effettuata in seguito.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole